

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 di abilitazione, all'Istituto «IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata», ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509. (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2007);

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di abilitazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Grottammare un corso di specializzazione in psicoterapia. (11A15255) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2011);

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione, all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (12A06566) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2012);

Visto il decreto in data 13 settembre 2016 di autorizzazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ad istituire e attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari - piazza Giulio Cesare n. 13 - presso il Villaggio del Fanciullo. (16A07394) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 2016);

Visto il decreto in data 1° luglio 2019 di autorizzazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (19A04748) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2019);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Grottammare, via Matteotti n. 41 ad Ancona, in via Manfredo Fanti n. 9;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 17 dicembre 2020;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della ricerca con delibera n. 106/2021;

Decreta:

Art. 1.

L'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» abilitato con decreto in data 12 ottobre 2007 ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, corsi di formazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Grottammare, via Matteotti n. 41 ad Ancona, in via Manfredo Fanti n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2021

Il segretario generale: MELINA

21A06553

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 ottobre 2021.

Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministra-



zioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto in particolare l'art. 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che disciplina le modalità di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate nell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Acquisita, l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «professionista»: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

b) «esperto»: persona fisica che esercita un'attività professionale non rientrante tra quelle di cui alla lettera *a)*;

c) «personale di alta specializzazione»: persona fisica in possesso di laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea;

d) «iscritto»: persona fisica di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, che ha completato con successo l'iscrizione nei relativi elenchi generati dal Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

e) «amministrazione»: le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR che reclutano personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione con le modalità di selezione previste dall'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

f) «elenco per il conferimento di incarichi professionali»: archivio digitale, generato attraverso il Portale del reclutamento, contenente gli iscritti che hanno aderito agli avvisi adottati da ogni singola amministrazione e pubblicati sul medesimo Portale, in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall'amministrazione nei predetti avvisi, per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

g) «elenco per assunzioni a tempo determinato»: archivio digitale, disponibile sul Portale del reclutamento, contenente gli iscritti, in ordine di graduatoria, che hanno superato la prova idoneativa di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

h) «avviso di selezione»: l'avviso con cui l'amministrazione avvia la ricerca del personale di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato in una apposita sezione della piattaforma di cui alla lettera *m)* come documento in formato aperto ed organizzato in una base di dati ricercabile in ogni campo sulla predetta piattaforma. L'avviso è contestualmente pubblicato nel sito dell'amministrazione che lo adotta;

i) «procedure di consultazione degli iscritti»: le procedure svolte esclusivamente in modalità digitale attraverso gli elenchi, mediante le quali le amministrazioni individuano, previa pubblicazione dell'avviso di selezione nella piattaforma, i professionisti e gli esperti da selezionare per il conferimento degli incarichi di collaborazione e il personale di alta specializzazione da assumere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

l) «procedure di selezione degli iscritti»: procedure comparative e pubbliche svolte dalle amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'individuazione degli iscritti negli elenchi del Portale del reclutamento;

m) «piattaforma digitale»: l'infrastruttura digitale del Portale del reclutamento che assicura l'iscrizione, l'inserimento dei dati necessari alla generazione degli elenchi, l'accesso agli elenchi, la pubblicazione degli avvisi delle amministrazioni e tutte le fasi delle procedure di cui alla lettera *l)*;



n) «portale»: il Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri <http://www.inpa.gov.it/>

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento

1. Per l'iscrizione agli elenchi del Portale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato.

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non essere in quiescenza;

d) per i professionisti è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

e) per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;

f) per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

2. Non possono essere iscritti all'elenco coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione e in quello della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall'ordinamento vigente, o all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che accedono agli elenchi si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti.

5. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilità nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte degli iscritti di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito digitale indicato, né per eventuali disguidi telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.

6. Non sono considerate valide iscrizioni agli elenchi a seguito di avvisi pubblicati dalle amministrazioni, inviate con modalità diverse da quelle prescritte, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente decreto.

Art. 3.

Modalità di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi professionali

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, avviene attraverso la previa registrazione al Portale. La registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-*quater* (SPID, CIE) e 2-*nonies* (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di autocertificazione, indicando:

a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o dell'UE;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza), il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura, unitamente ad un recapito telefonico;


e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

i) il possesso dei titoli previsti all'art. 2. Per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'università o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o che provvederà a richiedere l'equiparazione



l) il possesso di titoli di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'iscrizione all'albo o ordine professionale indicando per ciascuno le informazioni di cui alla precedente lettera i);

m) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata tra quelle contenute nel portale. Nel caso in cui la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata non siano corrispondenti a quelle previste nel portale, l'iscritto può contattare l'Ufficio titolare del procedimento.

n) le comprovate e documentate esperienze professionali da valutare, come richiesto dall'avviso;

o) la data di iscrizione all'albo o ordine professionale, la data di rilascio della prima attestazione o certificazione per i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero l'inizio dell'attività professionale per gli esperti per i quali non è richiesta la previa iscrizione ad un albo o ordine professionale;

p) l'ambito territoriale nel quale è disponibile ad essere impiegato;

q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi.

4. Le amministrazioni si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

5. L'elenco di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, coincide con la graduatoria della procedura idoneativa di cui all'art. 5, del presente decreto, predisposta in relazione alle disponibilità territoriali espresse dagli iscritti.

Art. 4.

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali

1. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di cui al citato comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pubblicano attraverso il Portale gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando:

a) la professionalità, la specializzazione o l'esperienza richiesta;

b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso;

c) il corrispettivo previsto;

d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione;

e) il termine entro cui l'iscritto può aderire alla procedura di selezione.

2. L'avviso può prevedere, inoltre, titoli preferenziali ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.

3. All'atto della pubblicazione dell'avviso, il Portale individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l'ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell'avviso.

4. A seguito dell'adesione dei candidati all'avviso il Portale genera l'elenco, ai sensi all'art. 1, comma 5, lettera a) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dei candidati interessati alla selezione.

5. Il portale elabora gli elenchi attingendo esclusivamente dagli iscritti che abbiano indicato l'ambito territoriale previsto nell'avviso e, tra questi, individua tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione o a quelli richiesti dall'avviso, purché a questi strettamente conferenti.

6. Le amministrazioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera e), sulla base dell'elenco di cui al comma 4, invitano al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, un numero superiore di candidati e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi.

7. In esito al colloquio selettivo di cui al comma 6, le amministrazioni individuano, con provvedimento motivato, i soggetti ai quali conferire l'incarico e registrano nel Portale il conferimento dello stesso e la sua durata.

8. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni accedono al portale del reclutamento attraverso i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del referente dell'amministrazione stessa o di un suo delegato, nell'area loro dedicata, con le modalità indicate sul medesimo portale.

9. Ogni fase della procedura di cui al presente articolo è pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata nella sezione «Amministrazione trasparente».

10. Per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il responsabile del procedimento è l'Ufficio per i concorsi e il reclutamento.

Art. 5.

Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge, con cadenza almeno annuale, avvalendosi di FormezPA, una o più



procedure idoneative, anche suddivise per professionalità e specializzazione, di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Le procedure sono svolte con le modalità digitali e semplificate di cui all'art. 10, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta.

2. Le graduatorie elaborate all'esito delle procedure di cui al comma 1 non danno diritto all'assunzione, ma ad esse consegue esclusivamente il diritto all'inserimento negli elenchi in ordine di graduatoria.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di cui al citato comma 1, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato attingendo dall'elenco composto all'esito della procedura di cui al presente articolo, esclusivamente in ordine di graduatoria.

4. Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.

Art. 6.

Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicità

1. Non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta

2. Tutte le fasi delle procedure di cui al presente decreto sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

3. All'atto della cessazione dall'incarico conferito mediante le procedure previste dal presente decreto, a qualsiasi titolo intervenuta, l'amministrazione registra sul portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista. Tale valutazione è riportata negli elenchi generati ai sensi dell'art. 4.

3. In caso di risoluzione del contratto intervenuta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ultimo periodo, o nel caso siano intervenute due valutazioni negative, l'iscritto viene cancellato dal Portale e non può effettuare una nuova registrazione per l'anno successivo alla data della intervenuta risoluzione.

Art. 7.

Clausola finanziaria

1. Alle attività di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 14 ottobre 2021

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2736

21A06655

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2021.

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2-bis e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di *sandbox* regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione del cennato art. 36, commi 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, che individua nella Banca d'Italia, nella CONSOB e nell'IVASS le autorità di vigilanza competenti alla valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonché al conseguente monitoraggio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale sui procedimenti amministrativi adottato dalla Banca d'Italia il 21 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 9 agosto 2021 (S.O. n. 29);

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni;

